



**Tribunale Ordinario di Ancona**  
**Sezione II civile**  
**Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **45-1/2024** per l'ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promossa da DUILIO SPENDOLINI (C.F.: SPNDLU47R01B398E) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] - alla via [REDACTED] e da MARCO SPENDOLINI (C.F.: SPNMRC75P06E388R) nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED] con l'ausilio dell'OCC, rag. Palommella Mario (con gli avvocati ANDREA MORODER e MARCO ALESSANDRINI);

vista la delega istruttoria;

visti i chiarimenti resi all'udienza del 09/04/2024, ove è stato specificato che le ipoteche sono state iscritte da BCC DI OSTRA E MORRO D'ALBA e da PURPLE SPV in data antecedente rispetto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e che, quanto al merito creditizio dei ricorrenti, la valutazione non è stata effettuata all'epoca della sottoscrizione delle garanzie da parte dell'istituto di credito, che, secondo la prassi vigente all'epoca, si limitava ad esaminare la solvibilità del creditore principale-società, con la precisazione che i fideiussori, non hanno tuttavia mai modificato la propria condizione patrimoniale, non essendo intervenute cessioni di beni in questi anni;

vista l'emendazione della proposta di concordato depositata in data 17/04/2024 dai ricorrenti rilevata la presenza di un errore materiale alle pagine 20-21-22 del ricorso;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/03/2024 DUILIO SPENDOLINI e MARCO SPENDOLINI, hanno proposto domanda di ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, con riserva di chiederne la conversione in liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII;

2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto i ricorrenti sono residenti nel Comune di Ancona;

3. È ammissibile la proposizione di unico progetto di risoluzione della crisi ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto i ricorrenti sono membri della stessa famiglia, rispettivamente padre e figlio, e il sovraindebitamento ha un'origine comune in quanto derivante dall'attività imprenditoriale svolta dai medesimi congiuntamente;

4. Ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e ss. CCII, posto che gli istanti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII (e cioè in quella residuale costituita da "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza") non potendo qualificarsi come consumatori atteso che la loro situazione debitoria deriva da debiti di garanzia prestati in favore della SPENDOLINI COSTRUZIONI S.R.L., partecipata da entrambi e poi dichiarata fallita, e della SPENDOLINI S.R.L., di cui Marco Spendolini è amministratore unico e socio unitamente a Duilio Spendolini, derivando quindi dal rilascio di atti di garanzia funzionali allo svolgimento dell'attività professionale svolta dalle predette società;

3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- I ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma lett. c) CCII, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, ovvero l'erogazione a titolo liberale da parte di un amico di famiglia, [REDACTED] della somma di euro 300.000,00 da versarsi nell'arco dei tre anni successivi all'omologazione del piano di concordato. A titolo di deposito cauzionale, presso i difensori dei ricorrenti, risulta già emesso un assegno circolare dell'importo di 10.000,00 a favore di Marco Spendolini;
- i ricorrenti hanno domandato l'apertura della procedura di concordato minore conseguentemente allo stato di crisi che ha colpito il gruppo di famiglia operante nel settore immobiliare. Al fine di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti degli istituti di credito, che avevano finanziato l'operatività delle società affidate, i medesimi si sono costituiti fideiussori e prestatori di garanzie reali su beni personali, in favore della Spendolini Costruzioni s.r.l., partecipata da entrambi e poi dichiarata fallita, e della Spendolini s.r.l., di cui Marco Spendolini è amministratore unico e socio unitamente a Duilio Spendolini (detta ultima società ha registrato in data 23/03/2017 il fallimento della società Sviluppo Immobiliare s.r.l. partecipata al 50%);

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e delle rispettive famiglie, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento delle stesse.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, riguardo alle quali l'esperto rileva che, nell'anno 2009, l'inizio del crollo del mercato immobiliare ha comportato la simultanea richiesta di accesso di diversi committenti delle società, di cui i ricorrenti detengono quote, a procedure concorsuali determinando un'interruzione dei flussi di cassa e la necessità da parte degli Spendolini di costituirsi fideiussori e di rilasciare anche garanzie reali su beni personali per far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti degli istituti di credito. I ricorrenti hanno manifestato un comportamento diligente nell'assumere le obbligazioni e i Curatori nominati nelle procedure fallimentari che hanno interessato le partecipate non hanno mai contestato agli stessi alcun inadempimento né hanno avanzato alcuna azione di responsabilità, tanto che gli istanti hanno continuato ad assumere degli incarichi nell'organi amministrativi di alcune società partecipate dalla Spendolini Costruzioni s.r.l.;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nell'insufficienza del patrimonio degli istanti nonché dei rispettivi redditi a far fronte ai debiti contratti;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria, al netto delle spese prededucibili, sarebbe inferiore rispetto alla finanza esterna messa a disposizione da ██████████ pari ad **€ 300.000,00**);
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (**€ 16.369,43**);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio, anche per il tramite dei chiarimenti resi all'udienza del 09/04/2024 sopra menzionati;

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo complessivo ammontante ad € 4.759.842,87 e nello specifico:

- euro 2.348.108,26 per debito solidale, di cui euro 420.630,03 in privilegio generale, euro 1.040.018,28 in privilegio speciale ed euro 887.459,95 in chirografo;
- euro 130.000,00 per debito DUILIO SPENDOLINI, di cui euro 81.371,92 in privilegio speciale ed euro 48.628,08 in privilegio speciale degradato a chirografo;
- ed euro 2.281.734,61 per debito MARCO SPENDOLINI, di cui euro 201.184,78 in privilegio speciale, euro 74.200,36 in privilegio generale degradato a chirografo ed euro 2.006.349,47 in chirografo;

e di un attivo pari ad € 300.000,00, quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale di ~~XXXXXXXXXX~~, la proposta prevede:

a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 16.369,43;
- il pagamento del creditore titolare di privilegio speciale sul bene immobile PURPLE SPV S.R.L. per euro 200.500,00;
- il pagamento del creditore titolare di privilegio speciale sul bene immobile BCC DI OSTRA E MORRO D'ALBA per euro 81.371,92;
- il pagamento dei creditori chirografari, dei creditori privilegiati e dei creditori con privilegio speciale degradati a chirografari nella percentuale dello 0,023% del loro credito.

c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori in prededuzione in misura integrale entro il 31/12/2024, quanto alle somme destinati ai creditori della classe 2 il pagamento è promesso, quanto ad euro 83.630,57 entro il 31/12/2024, quanto ad euro 90.000,00 entro il 31/12/2025 e quanto ad euro 108.241,35 entro il 10/03/2026, quanto alle somme destinate ai creditori di cui classe 3, entro i termini di versamento della donazione ed una volta pagati i creditori privilegiati;

d) prevede la suddivisione in 3 classi di creditori di cui, la classe 1 comprendente i creditori in prededuzione per euro 16.369,43 (non votanti), la classe 2 comprendente i creditori titolari di privilegio speciale PURPLE SPV e BCC DI OSTRA E MORRO D'ALBA

sino alla concorrenza dell'importo con privilegio rispettivamente pari ad € 200.500,00 ed € 81.371,92 (non votanti) e la classe 3 comprendente tutti gli altri creditori chirografari ed i privilegiati incapienti degradati al chirografo.

**8.** Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo i ricorrenti prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori ed il loro stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere che i medesimi debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori o che siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

**9.** Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali, ivi compresa quella pendente dinanzi al Tribunale di Ancona e rubricata al n. r.g. es. 30/2022, e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;

visti gli artt. 74 e ss. CCII

#### **P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura familiare di concordato minore di DUILIO SPENDOLINI (C.F.: SPNDLU47R01B398E) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] e da MARCO SPENDOLINI (C.F.: SPNMRC75P06E388R) nato a [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED]

**conferma** la nomina del rag. PALOMMELLA MARIO anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

**ordina** ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

**dispone** che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta di concordato emendata in data 17/04/2024 ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

**assegna** ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

**dispone** che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

**onera** l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

**riserva** di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

**dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ivi compresa la procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 30/2022 del Tribunale di Ancona, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Ancona, li 18/04/2024

Il Giudice delegato  
*dott.ssa Giuliana Filippello*